Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 aprile 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 881.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 31, primo comma, dello statuto dell'Università degli studi di Ancona, relativo agli istituti annessi alla facoltà di ingegneria è sostituito dal seguente:

Art. 31. — La facoltà di ingegneria si compone dei seguenti istituti:

disegno e composizione;
edilizia;
geologia applicata;
pianificazione territoriale;
idraulica;
topografia;
elettronica;
automatica;
informatica;
matematica;
scienza dei materiali;
scienza e tecnica delle costruzioni;
fisica generale e fisica tecnica;
macchine;
meccanica applicata;
strade e trasporti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservaro

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1980
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **882.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, dopo l'art. 101, si inseriscono le norme relative all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in scienze dell'educazione che si istituisce presso la facoltà di magistero. A dette norme si attribuiscono il titolo IV e l'art. 102; conseguentemente si sposta la numerazione dei titoli e degli articoli successivi.

Titolo IV

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Scuola di perfezionamento in scienze dell'educazione

Art. 102. — La durata della scuola è di due anni. Ad essa possono iscriversi i laureati della facoltà di magistero e di lettere.

Materie del primo anno:

pedagogia (teoria dell'educazione);
storia della pedagogia;
metodologia e didattica dell'insegnamento medio.

Materie del secondo anno:

pedagogia speciale;
psicologia;
sociologia dell'educazione.

Gli iscritti debbono inoltre scegliere tre delle seguenti materie:

filosofia morale;
un esame di storia (storia antica, storia medioevale, storia moderna, storia contemporanea);
sociologia;
metodologia e didattica delle lingue straniere;
auxologia;
psicologia generale.

Al termine del biennio l'iscritto deve presentare una tesi in una delle materie d'insegnamento della scuola. L'iscritto che volesse discutere la tesi di perfezionamento sulla didattica di una disciplina compresa tra gli insegnamenti della scuola media è tenuto a seguire il corso che, nell'ambito dell'Università, viene svolto su quella specifica disciplina.

Tale corso è da ritenersi sostitutivo di una delle tre materie a libera scelta.

Al termine dei corsi la scuola rilascia il diploma in scienze pedagogiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1980
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **883**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli è così modificato:

Art. 149 - agli elenchi degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico e per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico del corso di laurea in chimica è aggiunto il seguente insegnamento: « biochimica applicata ».

Art. 152 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto il seguente: « biochimica applicata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1980
Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 194

LEGGE 31 marzo 1980, n. **140**.

Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù.

Le somme all'uopo necessarie sono iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri.

Per l'anno 1980 il contributo italiano al suddetto Fondo viene fissato in lire 130 milioni.

Le occorrenze finanziarie relative agli esercizi successivi sono determinate con apposita autorizzazione di spesa da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 2.

All'onere di lire 130 milioni derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 31 marzo 1980, n. **141**.

Aumento del contributo annuo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 75 milioni, concesso all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) ai sensi della legge 6 luglio 1971, n. 540, viene elevato a lire 300 milioni a partire dal 1980.

Art. 2.

All'onere di lire 225 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 31 marzo 1980, n 142.

Aumento del contributo ordinario stabilito a favore dell'Istituto italo-africano con sede in Roma, di cui alle leggi n. 154 del 1956 e n. 31 del 1975, a lire 300 milioni annui per il triennio 1979-81.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'aumento del contributo ordinario stabilito a favore dell'Istituto italo-africano con sede in Roma, di cui alle leggi n. 154 del 1956 e n. 31 del 1975, a lire 300 milioni annui per il triennio 1979-1981.

Art. 2.

All'onere di lire 230 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

All'onere di lire 250 milioni relativo all'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 dell'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI
PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 31 marzo 1980, n. 143.

Partecipazione italiana al finanziamento della Conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (C.S.C.E.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della Conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (C.S.C.E.).

Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, con utilizzo dell'accantonamento « Censimenti ISTAT generali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI
PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 31 marzo 1980, n. 144.

Aumento del fondo per la partecipazione italiana ad interventi in favore dei Paesi colpiti da gravi calamità naturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità di cui alla legge 2 luglio 1970, n. 520, è aumentata a partire dal 1979 a lire 200 milioni. Il detto stanziamento potrà, in caso di necessità, essere ulteriormente integrato, sia nell'anno 1979 che negli esercizi successivi, con provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

All'onere di lire 100 milioni relativo all'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno finanziario 1979 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, il quale stabilisce fino al 31 dicembre 1980 una riserva non inferiore al 40 % della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 1 del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978;

Visto l'art. 198, primo comma, della legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81;

Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1973, n. 52;

Visto l'art. 6 della legge 14 agosto 1974, n. 377;

Ritenuta la necessità di provvedere alla individuazione ed indicazione per ciascuno dei capitoli di spese di investimento iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1979 delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del predetto testo unico;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 1979 si stabiliscono, al netto degli accantonamenti operati nel capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », in 12.512.037 milioni di lire;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del più volte richiamato testo unico, le spese destinate ai territori in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già una precisa destinazione territoriale o settoriale e che altre risultano vincolate da impegni assunti in precedenti esercizi per annualità o per spese pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spese di investimenti iscritti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri ed aziende autonome a ciclo produttivo, per l'anno finanziario 1979 è stabilita una riserva, non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata, da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

Ministero delle finanze:

Cap. 7901. — Acquisto di stabili e terreni	L.	3.800.000.000
Cap. 8201. — Costruzione di caselli doganali	»	2.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. 8251. — Sussidi e contributi per la costruzione e l'adattamento di palestre, ecc.	L.	800.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 7501. — Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti, ecc.	L.	101.200.000.000
Cap. 7507. — Annualità trentennali per opere marittime, ecc.	»	120.011.200
Cap. 7529. — Spese per i provvedimenti, ecc. di opere portuali	»	10.000.000.000
Cap. 7701. — Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, ecc.	»	72.000.000.000
Cap. 7705. — Annualità trentennali per opere idrauliche, ecc.	»	378.586.400
Cap. 7762. — Contributi e sovvenzioni in annualità, ecc.	»	2.000.000.000
Cap. 7871. — Concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese	»	2.400.000.000
Cap. 7872. — Contributi trentacinquennali per la costruzione e il completamento di chiese, ecc.	»	400.000.000
Cap. 7918. — Spese per esigenze di edilizia degli istituti statali, ecc.	»	1.714.285.600

Cap. 7920. — Spese per il completamento di opere di edilizia scolastica, ecc. . . . . L. 40.000.000.000
Cap. 8267. — Contributi venticinquennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . » 28.000.000.000
Cap. 8405. — Spese per edifici pubblici statali, ecc. . . . . » 82.400.000.000
Cap. 8701. — Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, ecc. . . » 4.800.000.000
Cap. 8814. — Spese per opere relative agli istituti di ricovero e cura » 2.000.000.000
Cap. 8881. — Contributi in capitale a favore degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, ecc. . . . » 2.000.000.000
Cap. 8908. — Concessione di contributi alle regioni per la erogazione, ai comuni, ecc. . . . . » 4.000.000.000
Cap. 9303. — Annualità trentennali per opere da eseguire, ecc. . . » 1.800.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 7202. — Spese per la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici operativi, ecc. . . . . L. 1.920.000.000
Cap. 7273. — Contributo per opere di riparazioni urgenti e sovvenzioni in capitale per costruzioni, ecc. . . . . » 100.000.000
Cap. 7501. — Progettazione, costruzione, ampliamento e ammodernamento degli aeroporti, ecc. . . » 2.400.000.000

Ministero della difesa:

Cap. 8001. — Costruzione ed acquisto di alloggi di servizio, ecc. . . L. 4.000.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 7232. — Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione, ecc. . . . . L. 1.400.000.000
Cap. 8218. — Spese, a totale carico dello Stato, per la realizzazione delle iniziative e delle opere, ecc. . . » 200.000.000
Cap. 8257. — Somma da assegnare alle comunità montane, ecc. . » 26.000.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 7544. — Contributi negli interessi sui finanziamenti concessi ai consorzi ed alle società consortili tra piccole e medie imprese, ecc. . . . L. 800.000.000
Cap. 8041. — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle medie e piccole imprese commerciali . . . . » 1.600.000.000
Cap. 8042. — Contributi in conto interessi, ecc. alle imprese, ecc. . » 3.600.000.000

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. 501. — Acquisto di terreni, ecc. . . . . L. 13.610.000.000
Cap. 502. — Acquisto, costruzione e installazione di macchinari, ecc. » 12.136.000.000
Cap. 503. — Miglioramento, ampliamento e sopraelevazione dei fabbricati, ecc . . . . L. 3.200.000.000
Cap. 504. — Spesa per il potenziamento e l'ampliamento degli impianti, ecc. . . . . » 880.000.000
Cap. 505. — Impianto di stazioni, di linee e di centrali, ecc. . . . » 200.000.000
Cap. 509. — Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili, ecc. . . . . » 5.176.000.000
Cap. 510. — Acquisto di automezzi ed altri mezzi motorizzati, ecc. » 2.460.000.000
Cap. 511. — Spese per l'acquisto ed il potenziamento degli impianti fissi, ecc. . . . . » 80.000.000

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 531. — Costruzione ed ampliamento per gli impianti telefonici, ecc. . . . . L. 40.000.000.000
Cap. 542. — Acquisto, costruzione ed adattamento di capannoni, ecc. » 3.280.000.000
Cap. 545. — Spese per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale, ecc. . . . . » 5.000.000.000

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Cap. 501. — Acquisto, costruzione, miglioramento ed ampliamento dei beni immobili, ecc. . . . . . L. 920.000.000
Cap. 512. — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi » 3.820.000.000
Cap. 515. — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi » 1.000.000.000
Cap. 530. — Acquisto di impianti, attrezzature e macchine . . . . » 20.000.000

Azienda nazionale autonoma delle strade:

Cap. 501. — Acquisto di mezzi di trasporto . . . . L. 934.545.840
Cap. 503. — Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, di difesa e di sistemazione saltuaria lungo le strade, ecc. . . . . » 23.200.000.000
Cap. 504. — Costruzione, acquisto, ecc. . . . . » 2.800.000.000
Cap. 505. — Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade statali, ecc. » 101.194.940.000
Cap. 527. — Esecuzione di un programma straordinario di interventi nel triennio 1979-81 . . . . . » 360.000.000.000

Il presente decreto sarà tramesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1979
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 246

(3831)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1979, registro n. 4 Industria, foglio n. 15, con il quale sono stati nominati i membri della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali per il quadriennio 1979-83;

Considerato che il Ministero del tesoro, con lettera 11 ottobre 1979, n. 157860, ha designato il dott. Salvatore Sabatini, consigliere in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, in sostituzione del dott. Aldo Mauceri, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Salvatore Sabatini è nominato membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, in sostituzione del dott. Aldo Mauceri, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1980
Registro n. 2 Industria, foglio n. 67

(3109)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, per il quadriennio 10 luglio 1975-9 luglio 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 256 del 18 settembre 1979, con il quale si è fatto ricorso, in ordine al mandato del predetto organo collegiale dell'ENAM, al principio della *prorogatio;*

Preso atto della nota n. 3 del 3 gennaio 1980, con la quale l'ENAM ha comunicato le dimissioni rassegnate dal sig. Attilio Cericola da membro del consiglio di amministrazione dell'Ente;

Considerato che l'insegnante elementare Gennusa Giacinto di Milano, primo non eletto della stessa lista del consigliere uscente non risulta più in possesso dei previsti requisiti in quanto nominato direttore didattico e che il predetto candidato Gennusa è seguito immediatamente, per numero di preferenze, dall'insegnante Angela Cammarano in Grassano di Pescara;

Visto l'art. 33 dello statuto dell'ENAM;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, fino all'esaurimento della procedura dell'art. 114 e al verificarsi delle condizioni di cui al sesto comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, è nominato componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale la sig.ra Angela Cammarano in Grassano, insegnante elementare di Pescara, in sostituzione del sig. Attilio Cericola, dimissionario.

Roma, addì 29 gennaio 1980

(3172) *Il Ministro:* VALITUTTI

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Modificazione alla circoscrizione dei consolati generali di Madrid e Barcellona.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1980 la circoscrizione del consolato generale di prima categoria in Madrid è modificata come segue: le provincie di Albacete, Avila, Burgos, Caceres, Cadice, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Jacu, La Coruna, Leon, Lugo, Madrid, Malaga, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid, Zamora, Guipuzcoa, Biscaglia, Alava e Navarra.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1980 la circoscrizione del consolato generale in Barcellona è modificata come segue: le provincie di Alicante, Barcellona, Castellon de la Plana Gerona, Huesca, Isole Baleari, Lerida, Saragozza, Tarragona, Teruel, Valenza e Murcia.

Art. 3.

A decorrere dal 1° marzo 1980 il vice consolato di seconda categoria in Cartagena, con circoscrizione la provincia di Murcia, viene posto alle dipendenze del consolato generale in Barcellona.

Art. 4.

A decorrere dal 1° marzo 1980 il vice consolato di seconda categoria in Bilbao, con circoscrizione le provincie di Alava e Biscaglia, viene posto alle dipendenze del consolato generale in Madrid.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

(3018) *Il Ministro:* RUFFINI

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1980.

Iscrizione di alcune marche di prodotti lavorati nella tariffa di vendita dei tabacchi nazionali per la provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola tra l'altro la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione dei tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1978 con il quale viene fissata al 25 % la misura dell'aggio spettante ai concessionari autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerata l'opportunità di estendere la tariffa di vendita per provvista di bordo ad altre marche di tabacchi lavorati nazionali;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche italiane di tabacchi lavorati sono iscritte nella tariffa di vendita per provvista di bordo ai prezzi a fianco di ciascuna indicati:

Trinciati per pipa:

Personal Pipe . . . . Lit. 14.000 il kg conv.le

Sigarette:

Lido Extra Mild . . . . » 11.000 » »

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1980
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 328

(4094)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Sostituzione di un membro del comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038 e con le leggi 12 febbraio 1967, n. 36 e 12 luglio 1967, n. 585, concernente la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto l'art. 1 del proprio decreto in data 15 luglio 1977, con il quale sono stati ricostituiti il comitato speciale e il collegio dei sindaci della Cassa unica per gli assegni familiari;

Vista la nota con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) ha trasmesso la lettera di dimissioni del sig. Buttarelli Angelo, membro effettivo del citato comitato in qualità di rappresentante dei lavoratori del commercio e delle professioni ed arti, su designazione della stessa Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), designando nel contempo il sig. Perli Benito in sostituzione del sig. Buttarelli Angelo;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Perli Benito è nominato membro effettivo del comitato speciale per gli assegni familiari in qualità di rappresentante dei lavoratori del commercio e delle professioni ed arti in sostituzione del sig. Buttarelli Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3096)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1980.

Sostituzione del vice presidente della commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1977 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Valle d'Aosta;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 2741 del 24 dicembre 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Aosta fa presente la necessità di sostituire,

in seno alla citata commissione, il dott. Giacomo Covais, vice presidente della commissione stessa trasferito nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, con la sig.ra Bonfant Peloso Anna Maria, nominata vice direttore dell'ufficio regionale medesimo;

Decreta:

La sig.ra Bonfant Peloso Anna Maria è nominata vice presidente della commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta, in sostituzione del dott. Giacomo Covais, trasferito nel ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1980

Il Ministro: Scotti

(3552)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1980.

Nomina del presidente dell'istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, con il quale vennero istituiti n. 22 istituti sperimentali agrari;

Vista la legge 6 giugno 1977, n. 306, con la quale è stato istituito in Scafati (Salerno) l'istituto sperimentale per il tabacco;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 245, con il quale i ventitre istituti sperimentali agrari sono stati dichiarati necessari ed inseriti nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente dell'istituto sperimentale per la frutticoltura, con sede in Roma, per il quadriennio 1980-84;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 2 della sopra citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, della commissione permanente competente per materia della Camera dei deputati;

Visto per quanto attiene il parere della commissione permanente competente per materia del Senato, l'art. 3 della già menzionata legge n. 14;

Decreta:

Il dott. Stefano Wallner è nominato presidente dell'istituto sperimentale per la frutticoltura, con sede in Roma, per il quadriennio 16 marzo 1980-15 marzo 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1980

Il Ministro: Marcora

(3477)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1980.

Nomina del presidente dell'istituto sperimentale per il tabacco di Scafati.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, con il quale vennero istituiti ventidue istituti sperimentali agrari;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 306, con il quale è stato istituito l'istituto sperimentale per il tabacco con sede in Scafati;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 245, con il quale i ventitre istituti sperimentali agrari sono stati dichiarati necessari ed inseriti nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente dell'istituto sperimentale per il tabacco, con sede in Scafati, per il quadriennio 1980-84;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 2 della sopra citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, dalla commissione permanente competente per materia della Camera dei deputati;

Visto, per quanto attiene il parere della commissione permanente competente per materia del Senato, l'art. 3 della già menzionata legge n. 14;

Decreta:

Il dott. Enrico Cartoni è nominato presidente dell'istituto sperimentale per il tabacco, con sede in Scafati, per il quadriennio 16 marzo 1980-15 marzo 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1980

Il Ministro: Marcora

(3478)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota n. 2116 del 25 gennaio 1980, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività

svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) amp[illegible] e diffusione delle strutture organizzative anche a[illegible]dali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Firenze, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Fabretti Matteini dott. Esilde, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Losi geom. Antonio, rappresentante del genio civile;

Paoli dott. Giampaolo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Mott dott. Giancarlo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lorini Elettra, Moni Adolfo, Ramat Elisabetta, Torreggiani Riccardo, Casini Paolo, Momigli Giovanni e Pistolesi Giancarlo, rappresentanti dei lavoratori;

Seracini comm. Mario, Croci dott. Alessandro, Lonzi dott. Nedo e Zappi Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Tante Glauco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3165)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Imperia;

Visto il telestato datato 2 gennaio 1980, con il quale il direttore reggente dell'ufficio provinciale del lavoro di Imperia, dott. Antonio Originale Di Criscio, fa presente la necessità di essere nominato presidente della commissione predetta, in sostituzione del dott. Domenico Lucchese, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Antonio Originale Di Criscio, direttore reggente dell'ufficio provinciale del lavoro di Imperia, è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Imperia, in sostituzione del dott. Domenico Lucchese, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3166)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1977, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota n. 18136 del 19 dicembre 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Matera, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Vinci dott. Antonino, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Scalamandrè geom. Raffaele, rappresentante del genio civile;

Grande Serafino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Petrachi dott. Girolamo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Paolicelli Francesco, Castellucci Giuseppe, Dell'Otto Francesco, Dolce Nicola, Finamore Vincenzo, Zermo Salvatore e Piancazzi Pasquale, rappresentanti dei lavoratori;

Taratufolo Nicola, Greco dott. Vincenzo, Liantonio Agostino e Fraccalvieri Nicola, rappresentanti dei datori di lavoro;

Staffieri geom. Eustachio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3164)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1980.

Nomina dei componenti del comitato interprofessionale tra le associazioni delle imprese operanti nel settore sementiero per il quinquennio 1980-84.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 1979 relativo all'istituzione del comitato interprofessionale tra le associazioni delle imprese operanti nel settore sementiero;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina dei componenti del predetto comitato;

Viste le designazioni formulate dalle associazioni, enti ed istituti all'uopo interpellati;

Ritenuto di dover determinare in anni quattro la durata della nomina dei componenti a decorrere dalla data del presente decreto;

Decreta:

Il comitato interprofessionale tra le associazioni delle imprese operanti nel settore sementiero, per il quinquennio 1980-84, è costituito come segue:

Presidente:

de Fabritiis dott. Camillo, direttore generale della produzione agricola.

Membri effettivi:

Morelli Niccolò, dell'Associazione nazionale produttori ed operatori sementi e costitutori razze vegetali;

Samoggia dott. Luigi, dell'Associazione italiana costitutori e costitutori-produttori di varietà vegetali;

Canella dott. Mauro, dell'Alleanza italiana cooperative agricole;

Viali dott. Giorgio, della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Stringa p.a. Gianluigi, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Mengoni Corrado, della Confederazione cooperative italiane;

Donati dott. Mario, della Confederazione italiana coltivatori;

Zucchini dott. Ivo, della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Bianchi prof. Angelo, della Società italiana di genetica agraria;

Favero dott. Angelo, dell'Ente nazionale sementi elette;

Citterio dott. Luigi, del Sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli e agrumari;

Gambassi dott. Mariano, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Zangara dott. Luigi, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Segretario:

Scala dott. Francesco, ispettore superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri supplenti:

Terzolo rag. Gioacchino, dell'Associazione nazionale produttori ed operatori sementi e costitutori razze vegetali;

Borasio dott. Ercole, dell'Associazione italiana costitutori e costitutori-produttori di varietà vegetali;

Righi dott. Brunaldo, dell'Alleanza italiana cooperative agricole;

Bonanni dott. Enzo Maria, della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Alessandri dott. Vincenzo, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Saviotti dott.ssa Bruna, della Confederazione cooperative italiane;

Campli dott. Mario, della Confederazione italiana coltivatori;

Federici dott. Ettore, della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Lorenzoni prof. Carlo, della Società italiana di genetica agraria;

Anderlini dott. Roberto, dell'Ente nazionale sementi elette;

Rodini dott. Nicola, del Sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli e agrumari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1980

Il Ministro: MARCORA

(3104)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° febbraio 1979 relativo alle disposizioni applicative per la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate per la campagna di commercializzazione 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio del 2 agosto 1972 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi, ed in particolare l'art. 2 che prevede che le sementi, oggetto dell'aiuto, siano prodotte nel quadro di un contratto di moltiplicazione stipulato tra una impresa sementiera ed una azienda agraria od, ancora, direttamente dall'impresa sementiera ed in tal caso la produzione è attestata da una denuncia di moltiplicazione in proprio;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 1979, con il quale sono state emanate, per la campagna di commercializzazione 1979-80, le disposizioni applicative inerenti la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate di talune specie;

Considerato che in dette disposizioni applicative la possibilità di attestare la diretta produzione delle sementi mediante una denuncia di moltiplicazione in proprio, è estesa a categorie di moltiplicatori di sementi non previste nell'art. 2 del citato regolamento n. 1674/72;

Ritenuto necessario adeguare le disposizioni di cui al predetto decreto ministeriale 1° febbraio 1979 a quelle stabilite nell'indicato regolamento n. 1674/72;

Decreta:

Il testo dell'art. 2, lettera *b*), del decreto ministeriale 1° febbraio 1979, citato nelle premesse, è sostituito dal testo seguente:

« *b*) che le sementi stesse siano state prodotte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato fra un agricoltore moltiplicatore di sementi ed un produttore selezionatore o un responsabile della conservazione in purezza di varietà, od, ancora, direttamente, dal produttore selezionatore in possesso dell'apposita licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dal responsabile della conservazione in purezza di varietà ».

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Ministro: MARCORA

(3103)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pescara per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, col quale è stata istituita la borsa merci di Pescara;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Pescara, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1966;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, formulata con deliberazione n. 6 del 15 gennaio 1980;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pescara per l'anno 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Bartolini dott. Ermanno;
2) Fratini dott. Gesualdo;
3) Lipari dott. Mario;
4) Palumbi dott. Camillo;
5) Di Marzio dott. Ottavio.

Membri supplenti:

1) Corneli rag. Giovanni;
2) Di Rosso Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3253)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Verona per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, col quale è stata istituita la borsa merci di Verona;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Verona, approvato con decreto ministeriale 30 gennaio 1964;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, formulata con deliberazione n. 5/418 del 21 dicembre 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Verona per l'anno 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Solinas dott. Fernando;
2) Zaccarella dott. Luigi;
3) Bercelli dott. Renzo;
4) Furlani Marcellino;
5) Montresor comm. Bruno;
6) Pasti ing. Francesco;
7) Veronesi cav. lav. Apollinare.

Membri supplenti:

1) Formenti Renzo;
2) Mantovani avv. Rodolfo;
3) Biasin geom. Eligio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3252)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria F.lli De Luca, in Arzano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 31 maggio 1979, 1° giugno 1979 e 19 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in

favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 luglio 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3916)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), approvato con proprio decreto del 5 giugno 1968, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 9 ottobre 1979;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punto 4), e 20 dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano con sede in Savigliano (Cuneo), in conformità ai seguenti testi:

« Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti, dei funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro.

Art. 20. — Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni. In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(3518)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Napoli;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Napoli sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L. 23.076
Salariati fissi:	
comuni	L. 20.189
qualificati	» 21.964
specializzati	» 23.385

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3463)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Lecce.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Lecce;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Lecce sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.936

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.376
qualificati . . . . » 20.339
specializzati . . . . » 21.728

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3464)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Nuoro;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Nuoro sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.121

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 17.761
qualificati . . . . » 19.456
specializzati . . . . » 20.737

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3462)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Sassari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Sassari;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Sassari sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.241

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 17.728
qualificati . . . . » 19.099
specializzati . . . . » 20.214

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3459)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pistoia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Pistoia sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 25.183

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 20.601
qualificati . . . . » 22.582
specializzati . . . . » 24.168

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3460)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Perugia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Perugia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Perugia sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.794

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.200
qualificati . . . . » 19.817
specializzati . . . . » 21.161

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3461)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona, Matelica ed Orvieto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto;

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 3 luglio 1979, 25 ottobre 1979 e 14 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Firenze, Ancona e Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3909)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta OMS - Officine meccaniche sud, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta OMS - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 23 marzo 1979, 28 settembre 1979 e 26 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta OMS - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3908)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1978, 1° settembre 1978, 17 novembre 1978, 8 febbraio 1979, 3 aprile 1979, 9 ottobre 1979 e 9 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 23 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è prolungata al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3917)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980

Proroga del termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 settembre 1979, relativo alla disciplina transitoria della vendita delle scarpe ortopediche per bambini aventi caratteristiche profilattiche o correttive.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, concernente l'inclusione tra i presidi medico-chirurgici delle scarpe ortopediche per bambini prodotte in serie con caratteristiche profilattiche o correttive;

Visto il decreto ministeriale in data 25 settembre 1979, che pone il termine del 30 giugno 1980 alla disciplina transitoria prevista, per la vendita delle scarpe in parola non ancora registrate, dall'art. 2 del citato decreto 22 marzo 1975;

Ravvisata l'opportunità di prorogare il termine di cui al comma precedente in considerazione del fatto che numerose domande di registrazione sono ancora in fase istruttoria;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 settembre 1979, relativo alla disciplina transitoria della vendita delle scarpe ortopediche per bambini prodotte in serie con caratteristiche profilattiche o correttive, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3825)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P., in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.V.A.P. di Bari;

Visti i decreti ministeriali 19 settembre 1979, 20 settembre 1979, 25 ottobre 1979 e 30 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 17 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P. di Bari, è prolungata al 17 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3910)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino);

Visti i decreti ministeriali 14 agosto 1978, 16 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 4 gennaio 1979, 5 gennaio 1979, 15 novembre 1979, 16 novembre 1979 e 28 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3912)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash, in Nogara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Flash, con sede in Nogara (Verona);

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash, con sede in Nogara (Verona), è prolungata al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3915)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, stabilimento di Roccasecca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, stabilimento di Roccasecca (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, stabilimento di Roccasecca (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1979 al 2 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3914)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marxer, in Lorenzè d'Ivrea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Marxer di Lorenzè d'Ivrea (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marxer di Lorenzè d'Ivrea (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1979 al 1° dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3919)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibro Plazzoli, con sede e stabilimento in Grassobbio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vibro Plazzoli, con sede e stabilimento in Grassobbio (Bergamo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibro Plazzoli, con sede e stabilimento in Grassobbio (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1979 al 1° settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3918)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 2676 del 5 febbraio 1980, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 8 punti a decorrere dal 1° febbraio 1980;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 14 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1980, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperativa a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri	L. 304,00
addetti alle pulizie	» 286,00

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, escluso Napoli, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia, escluso Palermo):

portieri	L. 262,00
addetti alle pulizie	» 246,00

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3820)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Impa - Industria mobili prefabbricati affini dei F.lli Tortoriello, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 28 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta S.n.c. Impa - Industria mobili prefabbricati affini dei F.lli Tortoriello di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Impa - Industria mobili prefabbricati affini dei F.lli Tortoriello di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 agosto 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3913)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ferramenta e affini, operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 22 febbraio 1978, 23 febbraio 1978, 28 marzo 1978, 15 giugno 1978, 27 settembre 1978, 13 dicembre 1978, 23 febbraio 1979, 3 agosto 1979, 2 novembre 1979 e 12 febbraio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 12 dicembre 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3922)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero, in Milano, stabilimento di Robassomero.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Robassomero, con sede in Milano, stabilimento di Robassomero (Torino);

Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1979, 29 settembre 1979 e 3 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1979 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero, con sede in Milano, stabilimento di Robassomero (Torino), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3921)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineral Umbria, in Nocera Umbra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mineral Umbria di Nocera Umbra (Perugia);

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 marzo 1979 al 9 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineral Umbria di Nocera Umbra (Perugia), è prolungata al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3920)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saim laterizi, stabilimento di Petruro Irpino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Saim laterizi, stabilimento di Petruro Irpino (Avellino);

Visti i decreti ministeriali 29 maggio 1979, 24 ottobre 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 novembre 1978 al 4 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saim laterizi, stabilimento di Petruro Irpino (Avellino), è prolungata al 3 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3911)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza della Redaelli Sidas S.p.a., in Milano, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il propiro decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 8 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 dell'11 aprile 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Radaelli Sidas S.p.a., con sede in Milano, corso Monforte 52;

Decreta:

Articolo unico

Nella sopra menzionata procedura di amministrazione straordinaria è nominato un comitato di sorveglianza composto dai seguenti soggetti:

Falck acciaierie e ferriere lombarde, con sede in Milano, corso Matteotti, 6, nella persona dell'ing. Paolo Rebora, nato a Roma il 9 agosto 1918;

Ercole Marelli S.p.a., con sede in Milano, via Borgonuovo, 24, nella persona del dott. Vittorio Ponti, nato ad Angera (Varese) il 5 novembre 1931;

un rappresentante del Banco di Roma, con sede in Roma, via del Corso, 307;

un rappresentante della Banca popolare di Bergamo, con sede in Bergamo, piazza Vittorio Veneto, 8;

un rappresentante dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma, viale dell'Arte, 25.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4141)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza della Romana Zucchero S.p.a., in Genova, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 aprile 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 9 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Romana Zucchero S.p.a., con sede legale in Genova, via Porta degli Archi, 3/15 e sede amministrativa ed effettiva in Bologna, via Cesare Boldrini, 6;

Visto il decreto in data 30 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979, con il quale ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza nei confronti delle S.p.a. Mario Maraldi, Forlisider e Montaggi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95, stante il collegamento della Romana Zucchero S.p.a. con la Mario Maraldi S.p.a. e le altre società citate, deve darsi luogo alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Mario Maraldi e delle società collegate poste in amministrazione straordinaria, istituito con decreto 30 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Romana Zucchero S.p.a. citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4140)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1980.

Sostituzione di due componenti del comitato di sorveglianza del Cotonificio Rossi S.p.a., in Vicenza, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 marzo 1980, con cui è stato posto in amministrazione straordinaria il Cotonificio Rossi S.p.a., con sede in Vicenza;

Visto il proprio decreto del 29 marzo 1980, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza del Cotonificio Rossi S.p.a. composto, tra l'altro, dalla Banca popolare di Vicenza e dalla Banca cattolica del Veneto;

Preso atto delle dimissioni rassegnate dal comitato stesso dalle predette aziende di credito;

Rilevata la necessità di procedere alla sostituzione dei soggetti dimissionari;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza del Cotonificio Rossi S.p.a. di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1980 citato nelle premesse, è integrato con i seguenti soggetti:

Banco di Napoli, con sede in Napoli, via Roma, 177, nella persona del presidente o di un suo delegato;

Nuovo Pignone S.p.a., Vicenza, via Emilia Romagna, 2, nella persona del rag. Francesco Carollo, nato a Schio (Vicenza) il 24 marzo 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese, firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977.

Tutte le notifiche previste dall'art. 49 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese, firmato a Bruxelles il 3 maggio 1977, sono state effettuate entro il 28 settembre 1978. Sono altresì state effettuate entro il 28 novembre 1979 tutte le notifiche previste dall'articolo 15 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese firmato a Bruxelles il 3 maggio 1977. Pertanto i citati accordi sono rispettivamente entrati in vigore il 1° novembre 1978 e il 1° gennaio 1980.

L'autorizzazione a effettuare le notifiche da parte italiana è stata disposta con legge 22 maggio 1978, n. 278, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978.

(3484)

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Tutte le notifiche previste dall'art. 51 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, sono state effettuate entro il 28 settembre 1978. Sono altresì state effettuate entro il 29 novembre 1979 tutte le notifiche previste dall'art. 16 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977. Pertanto i citati accordi sono rispettivamente entrati in vigore il 1° novembre 1978 e il 1° gennaio 1980.

L'autorizzazione a effettuare le notifiche da parte italiana è stata disposta con legge 22 maggio 1978, n. 278, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978.

(3485)

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno hascemita di Giordania, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Tutte le notifiche previste dall'art. 48 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, sono state effettuate entro il 29 settembre 1978. Sono altresì state effettuate entro il 28 novembre 1979 tutte le notifiche previste dall'art. 16 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno hascemita di Giordania firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977. Pertanto i citati accordi sono rispettivamente entrati in vigore il 1° novembre 1978 e il 1° gennaio 1980.

L'autorizzazione a effettuare le notifiche da parte italiana è stata disposta con legge 22 maggio 1978, n. 278, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978.

(3486)

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Tutte le notifiche previste dall'art. 49 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, sono state effettuate entro il 28 settembre 1978. Sono altresì state effettuate entro il 29 novembre 1979 tutte le notifiche previste dall'art. 16 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977. Pertanto i citati accordi sono rispettivamente entrati in vigore il 1° novembre 1978 e il 1° gennaio 1980.

L'autorizzazione a effettuare le notifiche da parte italiana è stata disposta con legge 22 maggio 1978, n. 278, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978.

(3487)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Truccazzano

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Con la medesima deliberazione sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al suddetto piano:

deliberazione 11 marzo 1980, n. 30026: comune di Truccazzano (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 13 luglio 1977, n. 37 e successivi e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 6 marzo 1978, n. 31).

(4124)

Inclusione del comune di Mezzana Bigli nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con delibera della giunta regionale 26 febbraio 1980, n. 29544, il comune di Mezzana Bigli (Pavia) è stato inserito nella zona *A* di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(4024)

Inclusione del comune di Tribiano nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con delibera della giunta regionale 26 febbraio 1980, n. 29547, il comune di Tribiano (Milano) è stato inserito nella zona *A* di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(4025)

Inclusione del comune di Villa di Serio nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con delibera della giunta regionale 26 febbraio 1980, n. 29546, il comune di Villa di Serio (Bergamo) è stato inserito nella zona *A* di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(4026)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centosessantadue posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971 registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alle norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974, con cui è stato stabilito, fra gli altri, il programma d'esame per l'ammissione alla carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 233, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende necessario stabilire con successivo provvedimento i giorni, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centosessantadue posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana, da ripartire fra le regioni sottoindicate nel ruolo seguente:

Piemonte	posti 20
Liguria	» 18
Lombardia	» 48
Veneto	» 15
Friuli-Venezia Giulia	» 20
Provincia autonoma di Trento	posti 2
Emilia-Romagna	» 18
Toscana	» 12
Marche	» 4
Sardegna	» 5

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, al personale delle imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica o diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati o gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica o mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati p[...] pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di [...]cedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nell'articolo 1;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando;

11) la lingua prescelta, fra quelle indicate al successivo art. 10.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano la esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle seguenti materie:
nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di geografia economica e commerciale;
nozioni di statistica;
lettura e traduzione, senza l'uso del dizionario, di brani di lingua scelta dal candidato (francese, inglese o tedesca).

Art. 11.

I giorni, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicate con successivo decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana il 28 giugno* 1980.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio, i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati segretari in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana, con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1980
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 379

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(*da inviarsi su carta da bollo*)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centocinquantadue posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella

destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza nella nomina . . . .

Dichiara, infine, che la lingua prescelta per il colloquio è la lingua . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(4060)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Bardelli Donato, nato a Torino il 14 novembre 1945 . . . . punti 100 su 100
2) Bignotti Bruno, nato a Genova il 30 ottobre 1947 . . . . » 100 »
3) Casertano Lorenzo, nato a Napoli il 7 gennaio 1948 . . . . » 100 »
4) Cotugno Gianfranco, nato a Cosenza il 29 luglio 1944 . . . . » 100 »
5) Federici Alberto, nato a Roma il 16 novembre 1946 . . . . » 100 »
6) Gordini Giulio, nato a Lugo il 17 febbraio 1940 . . . . » 100 »
7) Indemini Ernesto, nato a Torino il 6 settembre 1947 . . . . » 100 »
8) Magliocchetti Lombi Giampiero, nato a Roma il 28 settembre 1945 . . . . . » 100 »
9) Mossa Paolo, nato a Milano il 4 luglio 1945 » 100 »
10) Nasciuti Marco, nato a Genova il 21 dicembre 1945 . . . . » 100 »
11) Pieretti Alessandro Luca, nato a Suvereto il 2 maggio 1941 . . . . » 100 »
12) Savini Nazzareno, nato a Senigallia il 31 marzo 1947 . . . . » 100 »
13) Torri Gaetano, nato ad Alzano Lombardo il 23 gennaio 1946 . . . . . . » 100 »
14) Vecchione Stefano, nato a Nola il 29 giugno 1944 . . . . » 100 »
15) Bove Pasquale, nato a Mugnano il 14 aprile 1943 . . . . » 98 »
16) Pilla Giovanni, nato a S. Croce di Magliano il 20 ottobre 1942 . . . . . . » 98 »
17) Comaschi Emilio, nato a Genova il 23 marzo 1937 . . . . punti 96 su 100
18) Gallenti Vincenzo, nato a Vittoria l'11 luglio 1947 . . . . » 96 »
19) Facchini Renato, nato a Cisano Bergamasco il 23 aprile 1946 . . . . . . » 95 »
20) Raffo Marco, nato a Cagliari il 27 settembre 1945 . . . . » 95 »
21) Celli Carlo, nato a Piata d'Ansidonia il 31 agosto 1944 . . . . » 94 »
22) Dorigotti Paolo, nato a Raossi di Vallarsa l'8 maggio 1947 . . . . » 94 »
23) Dothel Pier Luigi, nato a Forlì il 23 settembre 1946 . . . . » 94 »
24) Galli Umberto, nato a Tirano il 5 dicembre 1944 . . . . » 94 »
25) Grassi Angelo, nato a Tradate il 1° giugno 1947 . . . . » 94 »
26) Scaravilli Ignazio, nato a Catania il 9 agosto 1945 . . . . » 94 »
27) Musiani Mario, nato a Bologna il 10 luglio 1947 . . . . » 93 »
28) Antonarelli Michele, nato a Lupara il 24 febbraio 1946 . . . . » 92 »
29) Bagnoli Gianfranco, nato a Jesi il 10 ottobre 1946 . . . . » 92 »
30) Marvulli Nicola, nato a Gravina di Puglia il 15 giugno 1947 . . . . . . » 92 »
31) Molina Luigi, nato a Vigevano il 4 maggio 1944 . . . . » 92 »
32) Paschina Elio, nato a Genova il 3 aprile 1947 . . . . » 92 »
33) Passaretti Umberto, nato a Sessa Aurunca il 7 maggio 1948 . . . . » 92 »
34) Robbiano Giovanni, nato a Roma il 6 marzo 1947 . . . . » 92 »
35) Stancati Giuseppe, nato a Cosenza il 7 agosto 1945 . . . . » 92 »
36) Ansaldo Filippo, nato a Zara il 13 novembre 1942 . . . . » 90 »
37) Arosio Bruno, nato a Desio il 13 settembre 1947 . . . . » 90 »
38) Attanasi Lelio, nato a Francavilla Fontana il 6 febbraio 1947 . . . . . . » 90 »
39) Caponi Luciano, nato a Cascina il 18 ottobre 1944 . . . . » 90 »
40) Condorelli Costantino, nato a Catania il 14 luglio 1948 . . . . » 90 »
41) Contatore Massimo, nato a Roma il 14 aprile 1944 . . . . » 90 »
42) Costa Paolo, nato a Imola il 24 giugno 1942 » 90 »
43) Cremonini Luigi, nato a Finale Emilia il 21 giugno 1945 . . . . » 90 »
44) D'Amico Giacomo, nato a Milazzo l'11 maggio 1947 . . . . » 90 »
45) Frisaldi Angelo, nato a Pescosansonesco il 9 gennaio 1945 . . . . » 90 »
46) Ingrosso Giuseppe, nato a Dronero il 26 gennaio 1947 . . . . » 90 »
47) Lentini Benedetto, nato a Cinisi il 14 luglio 1947 . . . . » 90 »
48) Li Bassi Giovanni, nato a Sciacca il 12 luglio 1945 . . . . » 90 »
49) Manuti Vittorio, nato a Imola il 25 febbraio 1944 . . . . » 90 »
50) Marinoni Edoardo Carlo, nato a Milano il 2 novembre 1947 . . . . » 90 »
51) Morici Dino, nato ad Apiro il 4 novembre 1947 . . . . » 90 »
52) Mottino Guido, nato a Torino il 29 novembre 1946 . . . . » 90 »
53) Samuele Filippo Giovanni, nato a Colletorto il 6 luglio 1938 . . . . . . » 90 »
54) Spada Giovanni, nato a Milano il 21 agosto 1947 . . . . » 90 »
55) Stinchi Sergio, nato a Catanzaro il 3 febbraio 1942 . . . . » 90 »
56) Anastasi Antonino, nato a Venetico il 3 ottobre 1941 . . . . » 88 »
57) Bava Aldo, nato a Cremona il 4 luglio 1947 » 88 »
58) Esposito Guido, nato a Gragnano il 9 novembre 1947 . . . . » 88 »

59) Ferrari Alfredo, nato a Lecce il 2 marzo 1946 . . . . punti 88 su 100
60) Hofer Stefan, nato a Rocines il 16 maggio 1944 . . » 88 »
61) Maggi Francesco, nato a Piacenza il 20 novembre 1946 » 88 »
62) Marcacci Maurilio, nato a Livorno l'11 maggio 1948 . . » 88 »
63) Miceli Salvatore, nato a Campobasso il 16 agosto 1948 . . » 88 »
64) Palmieri Pietro, nato a Salerno il 27 gennaio 1948 » 88 »
65) Papitto Roberto, nato ad Alatri il 20 febbraio 1947 . . » 88 »
66) Perrino Claudio, nato a Marcianise il 21 novembre 1944 . . » 88 »
67) Raspagliesi Salvatore, nato a Paternò il 1° gennaio 1938 . . » 88 »
68) Risorto Mario, nato a Napoli l'8 settembre 1946 . . . » 88 »
69) Rizzitelli Michele, nato a Barletta il 18 giugno 1946 . . . . » 88 »
70) Russo Luigi, nato a Sorrento il 10 luglio 1943 . » 88 »
71) Zanlungo Mario, nato a Varzi il 7 settembre 1947 » 88 »
72) Assenza Giorgio, nato a Modica il 27 aprile 1948 . . » 87 »
73) Bardella Sergio, nato a Genova il 23 novembre 1943 . » 87 »
74) Broggi Silvio, nato a Corsico il 24 marzo 1947 . . » 87 »
75) Ghirelli Danilo, nato a Ravenna il 6 febbraio 1947 . » 87 »
76) Battaglia Mario, nato a Brunate il 26 settembre 1946 . . . » 86 »
77) Caruso Giuseppe, nato a Santa Sofia il 15 novembre 1946 . . . » 86 »
78) Manelli Alfredo, nato a Bussana di Sanremo il 12 luglio 1945 » 86 »
79) Mautino Fulvio, nato a Torino il 24 aprile 1946 » 86 »
80) Padovani Giovanni, nato a Padova il 31 gennaio 1947 » 86 »
81) Ceoletta Renzo, nato a Gorizia il 24 gennaio 1942 . . . » 85 »
82) Chiacchio Carlo, nato a Catania il 21 aprile 1942 . » 85 »
83) D'Arpa Filippo, nato a Palermo il 31 ottobre 1944 . » 85 »
84) Denicolai Fernando, nato a Torino il 18 settembre 1947 . . » 85 »
85) Girotti Giampiero, nato a Bologna il 30 novembre 1940 . . » 85 »
86) Giuricin Giovanni, nato a Trieste il 9 luglio 1947 » 85 »
87) Guercio Nicola, nato a Orbassano il 3 febbraio 1946 . » 85 »
88) Isimbaldi Luigi, nato a Carate Brianza il 19 novembre 1947 . . . . . » 85 »
89) Leonardi Fabrizio, nato a Roma il 12 novembre 1946 . . . . » 85 »
90) Manzini Maria, nata a Cividale del Friuli il 1° maggio 1948 . . » 85 »
91) Passa Angelo, nato ad Anagni il 19 settembre 1945 . . . . » 85 »
92) Schiavone Angelo Michele, nato a Bisceglie il 7 febbraio 1948 . . . . . » 85 »
93) Caserta Salvatore, nato a Fiumara l'11 agosto 1940 . . . . . . » 84 »
94) Adamo Corrado, nato a Napoli il 14 aprile 1934 . . . . » 83 »
95) Losordo Antonio, nato a Lucera il 12 febbraio 1943 . . . . » 83 »
96) Ziratti Giuseppe, nato a Florinas il 9 maggio 1947 . . . . » 83 »
97) Bastati Abdul Fattah, nato ad Aleppo il 1° gennaio 1940 . . . » 82 »
98) Buquicchio Francesco Antonio, nato a Bitonto l'8 giugno 1947 . . . . » 82 »
99) Camurri Giovanni Battista, nato a Torino il 12 marzo 1947 . . . . . » 82 »
100) Di Giorgio Giovanni, nato a Pignataro Interanna il 22 settembre 1938 . . . . punti 82 su 100
101) Iacobellis Claudio, nato a Bari il 5 settembre 1947 . . . . » 82 »
102) Ielasi Roberto, nato a Ischia il 30 ottobre 1940 . . . . » 82 »
103) Mordente Gennaro, nato a Novara il 25 agosto 1947 . . . . » 82 »
104) Nigito Salvatore, nato a Palermo l'8 maggio 1947 . . . . » 82 »
105) Pancaldi Giordano, nato a Savignano sul Panaro il 14 settembre 1947 . . . . » 82 »
106) Pierri Mario, nato a Tramutola il 26 luglio 1947 . . . . » 82 »
107) Albini Alberto, nato a Milano il 18 maggio 1942 . . . . » 80 »
108) Assenzo Antonino, nato a Sciacca il 31 luglio 1947 . . . . » 80 »
109) Bolla Orlando, nato ad Ascoli Piceno il 2 febbraio 1946 . . . . » 80 »
110) Cabiddu Marcello, nato a Collimas il 25 ottobre 1940 . . . . » 80 »
111) Di Lauro Leonardo, nato a Napoli il 22 febbraio 1947 . . . . . . » 80 »
112) Favalli Antonio, nato a San Salvatore Monferrato il 17 ottobre 1944 . . . » 80 »
113) Ferri Gabriele, nato a Montichiari il 9 dicembre 1945 . . . . » 80 »
114) Filomia Nicolantonio, nato a Castrovillari il 2 gennaio 1947 . . . » 80 »
115) Franchi Giancarlo, nato a Prato il 7 aprile 1942 . . . . » 80 »
116) Gelati Gianfranco, nato a Bologna il 16 febbraio 1947 . . . . » 80 »
117) Guglielmi Franco, nato a La Spezia il 14 febbraio 1947 . . . . . . » 80 »
118) Ignelzi Giovanni, nato a Napoli il 3 ottobre 1942 . . . . » 80 »
119) Longo Mario, nato a Francavilla Fontana il 18 luglio 1947 . . . . . » 80 »
120) Marino Filippo, nato a Catanzaro il 5 gennaio 1944 . . . . . . » 80 »
121) Marsico Salvatore, nato a Roma il 27 gennaio 1944 . . . . » 80 »
122) Mazzuca Manlio, nato a Petilia Policastro il 17 novembre 1939 . . . . » 80 »
123) Minuto Domenico, nato a Reggio Calabria il 16 ottobre 1946 . . . . . . » 80 »
124) Monticone Giuliano, nato a Torino il 22 agosto 1947 . . . . » 80 »
125) Murè Giuseppe, nato ad Avola il 21 gennaio 1948 . . . . » 80 »
126) Ottaviani Claudio, nato a Foligno il 7 luglio 1948 . . . . » 80 »
127) Ottone Carlo, nato a Genova il 28 settembre 1947 . . . . » 80 »
128) Ramondetta Vincenzo, nato a Catania il 28 ottobre 1942 . . . . » 80 »
129) Rizzano Emilio, nato a Napoli il 21 settembre 1946 . . . . » 80 »
130) Silva Fausto, nato a Rottofreno il 21 giugno 1946 . . . . » 80 »
131) Specchia Luigi, nato a Galatina il 3 aprile 1947 . . . . » 80 »
132) Berton Franco, nato a Castelfranco il 3 febbraio 1946 . » 78 »
133) Ferrario Paolo, nato a Verano Brianza il 14 agosto 1947 . . . . . . » 78 »
134) Gamba Paolo, nato a Venezia il 19 aprile 1946 . . . . » 78 »
135) Lovato Pierangelo, nato a Schio il 5 ottobre 1947 . . . . » 78 »
136) Maglione Michele, nato a Torre del Greco l'11 ottobre 1948 . . . . . . » 78 »
137) Magri Roberto, nato a Taranto il 10 aprile 1946 . . . . » 78 »
138) Picardi Antonio, nato a Barletta il 7 febbraio 1938 . . . . » 78 »
139) Po Ferruccio, nato a Livorno il 5 maggio 1945 . . . . » 78 »
140) Poggi Domenico, nato a Catanzaro il 20 marzo 1948 . . . . » 78 »

141) Stefini Stefano, nato a Caprino Bergamasco l'11 dicembre 1943 . . . . . . punti 78 su 100
142) Tedesco Paolo, nato a Venezia i! ottobre 1946 » 78 »
143) Amato Vincenzo, nato a Palma di Montechiaro il 17 settembre 1946 . . . . . . » 77 »
144) Togo Francesco, nato a Vibo Valentia il 22 febbraio 1947 » 77 »
145) Benucci Gabriele, nato a San Gimignano il 16 dicembre 1940 . . . . » 76 »
146) Di Puccio Giacomo, nato a Lucca il 26 settembre 1943 » 76 »
147) Gandolfi Giacomo, nato a Torrile il 29 marzo 1945 . . . . » 76 »
148) Puddu Remigio Carlo, nato a Calasetta il 18 luglio 1946 . » 76 »
149) Accardo Salvatore, nato a Torre del Greco il 10 novembre 1942 . » 75 »
150) Buffi Carlo Maria, nato a Novara il 17 agosto 1944 » 75 »
151) Callea Carlo, nato a Roma il 16 aprile 1946 » 75 »
152) Capozzi Marcello, nato ad Alberobello l'11 maggio 1946 » 75 »
153) Colarossi Roberto, nato a Sulmona il 22 maggio 1943 » 75 »
154) Cristiani Guido, nato a Modena l'8 dicembre 1947 » 75 »
155) Dettoni Angelo, nato ad Alessandria il 4 aprile 1948 . » 75 »
156) Greco Mario, nato a Crotone il 12 settembre 1937 » 75 »
157) Guerra Antonio, nato a Cardito il 1° agosto 1943 » 75 »
158) Ligabò Guido Giorgio, nato a Verona il 24 dicembre 1942 . . » 75 »
159) Mancini Claudio, nato a Cremona il 9 gennaio 1946 » 75 »
160) Marenghi Pietro, nato a Piacenza l'8 agosto 1947 . . » 75 »
161) Nicolosi Mario, nato a Catania il 14 agosto 1948 » 75 »
162) Pacifico Marcello, nato a S. Giovanni Incarico il 3 maggio 1935 » 75 »
163) Ponzi Clemente Pietro, nato a Taurisano il 29 giugno 1944 » 75 »
164) Rocchetti Giovanni, nato a Chiaravalle il 28 novembre 1942 » 75 »
165) Vicidomini Antonio, nato a Nocera Inferiore il 21 aprile 1938 . » 75 »
166) Bonfiglio Gaetano, nato a Lentini il 4 luglio 1946 . » 74 »
167) Failla Corrado, nato a Ragusa il 15 novembre 1942 . » 74 »
168) Guido Giulio, nato a Lecce il 25 febbraio 1947 » 74 »
169) La Cava Francesco, nato a Roma il 7 settembre 1945 » 74 »
170) Mazza Mario, nato a Milano il 2 aprile 1947 » 74 »
171) Migliorini Pier Giuseppe, nato a Canzano il 13 agosto 1945 » 74 »
172) Pantano Carlo, nato a Ricadi il 4 marzo 1938 » 74 »
173) Indinnimeo Luigi, nato a Salerno il 5 febbraio 1945 » 73 »
174) Benedetti Stefano, nato a Loreto il 2 giugno 1947 » 72 »
175) Cataldo Francesco, nato a Torre Orsaia il 23 novembre 1945 » 72 »
176) Cinquepalmi Umberto, nato a Barletta il 3 gennaio 1944 » 72 »
177) Fantelli Mario, nato a Parma il 9 febbraio 1944 » 72 »
178) Fardelli Bortolo, nato a Costa Volpino il 24 febbraio 1947 » 72 »
179) Fumo Gennaro, nato a Cosenza il 19 settembre 1948 . » 72 »
180) Giussani Guido, nato a Milano il 29 novembre 1946 » 72 »
181) Leone Luigi, nato a Guagnano il 2 luglio 1945 » 72 »
182) Lojodice Vittorio, nato a Bari il 12 settembre 1946 . . . » 72 »
183) Lucchina Pierpaolo, nato a Trieste il 28 settembre 1944 . . . . punti 72 su 100
184) Margiotta Sergio Tobia, nato a Pratola Peligna il 3 gennaio 1948 . . . . . . » 72 »
185) Picchiò Giuseppe, nato a Firenze il 24 giugno 1941 . . . . » 72 »
186) Rivaroli Pier Luigi, nato a S. Martino Buon Albergo il 25 giugno 1946 . . . . . » 72 »
187) Sala Umberto, nato a Trucazzano il 23 settembre 1947 . . . . » 72 »
188) Serale Ezio, nato a Cuneo il 27 maggio 1946 . . . . » 72 »
189) Ventura Roberto, nato a Lecco il 18 gennaio 1946 . . . . » 72 »
190) Bellino Domenico, nato a Modugno il 28 aprile 1942 . . . . » 70 »
191) Bisognini Roberto, nato a Savona l'11 febbraio 1940 . . . . » 70 »
192) Bolognesi Maurizio, nato a Roma l'11 aprile 1947 . . . . » 70 »
193) Calabrese Salvatore, nato a Chiaramonte Gulfi il 20 gennaio 1939 . . . . . » 70 »
194) Chines Emilio, nato a Palermo il 1° febbraio 1947 . . . . » 70 »
195) Cinicola Michele, nato a Torremaggiore il 6 giugno 1946 . . . . » 70 »
196) Contadini Alberto, nato a Roma il 10 aprile 1945 . . . . » 70 »
197) Di Sosmo Salvatore, nato a Manfredonia il 5 gennaio 1944 . . . . » 70 »
198) Fantini Giuseppino, nato a Vicenza il 17 dicembre 1943 . . . . » 70 »
199) Gatto Mario, nato a Frignano il 27 luglio 1944 . . . . » 70 »
200) Lonetti Albino, nato a Melissa il 4 ottobre 1937 . . . . » 70 »
201) Luciano Renato, nato a Napoli il 2 luglio 1946 . . . . » 70 »
202) Marra Ignazio, nato a Salerno il 13 maggio 1946 . . . . » 70 »
203) Miniero Vittorio, nato a Vigevano il 10 luglio 1921 . . . . » 70 »
204) Ricci Gabriele, nato ad Arquata Scrivia il 10 aprile 1948 . . . . » 70 »
205) Scarponi Renato, nato a Perugia il 22 luglio 1944 . . . . » 70 »
206) Sperandeo Vittorio, nato a Casoria il 31 marzo 1942 . . . . » 70 »
207) Speranza Ugo, nato a Locri il 1° aprile 1947 . . . . » 70 »
208) Togo Matteo, nato ad Amalfi il 30 settembre 1937 . . . . » 70 »
209) Zarcone Pietro, nato a Palermo il 7 aprile 1946 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3196)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Guerra Ugo Paolo, nato a Giove il 15 marzo 1944 . . . . punti 100 su 100
2) Scopinaro Giovanni, nato a Udine il 28 agosto 1943 . . . . » 100 »
3) Madeddu Giuseppe, nato a Sassari l'8 maggio 1943 . . . . » 80 »
4) Gulizzi Francesco, nato a Bagheria il 24 gennaio 1943 . . . . » 78 »
5) Garraffa Vincenzo, nato a Potenza il 29 febfraio 1944 . . . . » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3204)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive *modifiche;*

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Mengozzi Ernani, nato a Meldola il 31 ottobre 1933 . . . . punti 98 su 100
2) Barachini Paolo, nato a Pisa il 13 agosto 1942 . . . » 95 »
3) Borgonovo Enrico, nato a Brescia il 15 dicembre 1940 . . . » 95 »
4) Coglio Giovanni, nato a S. Felice del Benaco il 1° gennaio 1937 . . . . . » 93 »
5) Bertani Egidio, nato ad Ossona il 21 gennaio 1938 . . . . . » 92 »
6) Lospalluti Mario, nato a Gravina il 29 settembre 1941 . . . » 88 »
7) Cerullo Fausto, nato ad Acquapendente il 9 marzo 1926 . » 80 »
8) Zeppa Sandro, nato a Barce il 29 dicembre 1940 . . » 80 »
9) Angelini Giovanni, nato a Gioia del Colle il 24 marzo 1941 » 75 »
10) Macchione Umberto Franco-Matteo, nato a S. Domenica Talao il 26 ottobre 1943 . » 75 »
11) Cesarano Pasquale, nato a S. Antonio Abate il 9 settembre 1932 . . . . » 73 »
12) Lautieri Ezio Maria, nato a Venezia il 19 gennaio 1942 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3209)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessantacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 29, parte seconda, dell'11 ottobre 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone 10 giugno 1978, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a sessantacinque posti di sostituto, bandito con ordinanza 18 novembre 1976, n. 308 e 15 novembre 1976, n. 149.

(3277)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(1360/S)

OSPEDALE « A. MARESCA » DI TORRE DEL GRECO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche;
due posti di assistente della divisione di chirurgia generale e pronto soccorso;
tre posti di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(1355/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(1358/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(1377/S)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di gastro-enterologia;

un posto di aiuto di neurologia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(1378/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio di fisiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio di fisiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(1353/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente dell'area medico-riabilitativa (divisione lungodegenti).

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dell'area medico-riabilitativa (divisione lungodegenti), (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(1354/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801100)